

ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

15 FEB. 2022

Prot. N. 62

ACQUEDOTTI DEL CALORE LUCANO

Azienda speciale Tuel

Sede in Piazza della Repubblica c/o Casa Comunale

84043- Agropoli (sa)

Cap. Soc. €. 160.000,00 i.v.

Iscrizione Registro Imprese di Salerno 81000570655

N. REA.: 317231

**RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE
AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2021**

Il Revisore Unico

Giacomino Di Motta

RELAZIONE DEL REVISORE UNICO

Ai Soci dell'Azienda speciale Acquedotti del Calore Lucano

Premessa

Il sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. dall'art. 2477 c.c..

La presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39" e nella sezione B) la "Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c."

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell' Azienda speciale Acquedotti del Calore Lucano ,costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2021, dal conto economico e dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'art. 38-*quater* del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Situazione economico patrimoniale al 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE	
Totale attivo	583.349,93
Perdita dell'esercizio	107.766,10
Totale a Pareggio	691.116,10
Totale Passivo	418.828,36
Capitale di dotazione	151.664,00
Riserve	120.623,67
Totale voci del passivo	691.116,03
CONTO ECONOMICO	
Ricavi	522.230,38

Costi	- 612.281,87
Differenza	-90.051,49
Proventi ed oneri finanziari	- 7.795,61
Imposte sul reddito	-9.919,00
Perdita di esercizio	107.766,10

DEBITI	
Banche	37.658,44
fornitori	17.222,75
debiti v/Collaboratori	1.418,90
debiti v/dipendenti	12.262,02
debiti v/ fornitori fatture da ricevere	44.287,20
altri debiti	
debiti tributari	38.863,57
debiti previdenziali	15.975,17
TOTALE	167.038,05
FONDI	
Fondi oneri per rischi	8.702,91
Fondo TFR	106.637,50
Fondo svalutazione crediti	1.831,00
totale	117.171,41
CREDITI	
Crediti V/Comuni	366.299,53
Altri crediti	35.725,21
Totale crediti	402.024,74
CREDITI TRIBUTARI	
Credito Iva	6.368,35
Credito acconti Ires Irap	14.407,00
totale crediti tributari	20.775,35
DISPONIBILITA' LIQUIDE	
Cassa	127,27
Carta prepagata	107,75
Totale liquidità	235,02

Come è evidente dal bilancio al 31/12/2021 risulta una perdita di esercizio di €. 107.766,10. Tale perdita deriva dalla sentenza del TAR Campania n. 1846/21 del 29/07/21 con la quale la vertenza viene definita sfavorevolmente per l'Azienda speciale Acquedotti del Calore Lucano. Per questa ragione sono stati rilevati Oneri straordinari per €. 267.418,72 con il contemporaneo annullamento del credito nei confronti del Comune di Ogliastro Cilento. Si rileva però, che nonostante la somma sia considerevole, il bilancio ha retto all'impatto grazie anche alla previsione effettuata in passato relativa alla costituzione del fondo svalutazione crediti. Tale perdita quindi non ha toccato il capitale sociale e il bilancio resta in equilibrio in virtù delle riserve a servizio della perdita di esercizio.

Infine in termini di indebitamento previdenziale e tributario in rapporto all'attivo patrimoniale, risulta un indice di **0,118314308** minore del valore soglia di allerta previsto di 6,50 %. Ciò indica che l'indice di indebitamento previdenziale e tributario è compatibile con l'attivo patrimoniale.

Dopo l'analisi del bilancio per la verifica della sussistenza di una eventuale stato di crisi si può evidenziare che l'elemento critico è l'incapacità dell'impresa di liquidare l'attivo in termini brevi per questo non compatibile con i normali pagamenti dei debiti entro le date di scadenza, almeno per i primi tre mesi dell'anno. Infatti risulta la mancanza di una capacità di incasso nella gestione ordinaria della propria attività che determina una incapacità di assolvere le proprie obbligazioni in termini normali per i primi mesi dell'anno.

Per quanto analizzato, il Revisore ha l'obbligo di comunicare all'Organo Amministrativo le criticità evidenziate e con la presente relazione intende sollecitare ad intervenire in tempi brevi ed attivare tutte le azioni volte a risolvere la criticità segnalata. Ricorda anche che gli amministratori sono responsabili di quei fatti omissivi che hanno determinato danni all'azienda e il depauperamento del patrimonio sociale.

Calcolo indici di crisi:

PATRIMONIO NETTO	164.522 €
------------------	-----------

Indice di sostenibilità degli Oneri Finanziari	Indice di Adeguatezza Patrimoniale	Indice di ritorno Liquido dell'Attivo	Indice di Liquidità	Indebitamento Previdenziale e Tributario/Attivo
-0,01532031	2,43399743	0	2,40864	0,118314308

	Indice di sostenibilità degli Oneri Finanziari	Indice di Adeguatezza Patrimoniale	Indice di ritorno Liquido dell'Attivo	Indice di Liquidità	Indebitamento Previdenziale e Tributario/Attivo
A) Agricoltura , Silvicoltura e Pesca	2,80%	9,40%	92,10%	0,30%	5,50%
B) Estrazione C) Manifattura D) Produzione Energia e gas	5%	7,60%	93,70%	0,50%	4,90%
E) Fornitura acque reti fognarie rifiuti D) Trasmissione Energia e Gas	2,50%	6,70%	84,20%	1,90%	6,50%
F41) Costruzione di Edifici	3,80%	4,50%	108%	0,40%	3,80%
F42) Ingegneria Civile F43) Costruzioni Specializzate	2,80%	5,30%	101,10%	1,40%	5,30%
G45) Commercio Autoveicoli G46) Commercio Ingresso D) Distr. Energia e Gas	2,10%	6,30%	101,40%	0,60%	2,90%
G47) Commercio Dettaglio I56) Bar e Ristoranti	1,50%	4,20%	89,80%	1%	7,80%
H) Trasporto e Magazzinaggio I55) Hotel	1,50%	4,10%	86%	1,40%	10,20%
JMN) Servizi alle Imprese	1,80%	5,20%	95,40%	1,70%	11,90%
PQRS) Servizi alle Persone	2,70%	2,30%	69,80%	0,50%	14,60%

DSCR

NUMERATORE	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
SALDO INIZIALE DI CASSA	-€ 37.423	-€ 37.669	-€ 37.915	-€ 38.161	€ 3.492	€ 44.145
TOTALE ENTRATE	€ 34.501	€ 34.501	€ 34.501	€ 81.185	€ 80.185	€ 80.185
TOTALE USCITE AL NETTO DEGLI ONERI FINANZIARI	-€ 30.959	-€ 30.959	-€ 30.959	-€ 35.744	-€ 35.744	-€ 35.744
TOTALE NUMERATORE	-€ 33.881	-€ 34.127	-€ 34.373	€ 7.280	€ 47.933	€ 88.586
RIMBORSO DEBITI FINANZIARI	€ 3.788	€ 3.788	€ 3.788	€ 3.788	€ 3.788	€ 3.788

Ho analizzato attraverso il test pratico di cui all'art. 2 del DI 24 agosto 2021 n. 118, ovvero considerati i debiti scaduti e gli altri elementi del passivo e degli investimenti previsti è risultato che i flussi finanziari a servizio del debito danno una difficoltà contenuta (indice calcolato 0,69 inferiore ad 1) per cui non si può ipotizzare una probabile crisi o squilibrio patrimoniale o economico finanziario che possa concretizzare anche una eventuale insolvenza nei due anni successivi. Ho analizzato gli indici della crisi di impresa dai quali si può ragionevolmente valutare la sussistenza di uno stato di crisi tenendo conto dei seguenti elementi:

verifica del patrimonio netto negativo;

DSCR a sei mesi inferiore a 1;

qualora non sia disponibile il DSCR, superamento congiunto delle soglie più avanti descritte per i seguenti cinque indici:

- a. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- b. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- c. indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- d. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- e. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

Dall'analisi dei risultati del bilancio al 31/12/2021, secondo i principi dettati dal codice della crisi di impresa, si constata un patrimonio netto positivo, mentre il DSCR risulta a sei mesi inferiore ad 1 dal mese di aprile 2022. Il DSCR, nella versione più semplificata è calcolato come rapporto tra i flussi di cassa liberi previsti nei sei mesi successivi che sono disponibili per il rimborso dei debiti previsti nello stesso arco temporale. Valori di tale indice superiori ad uno, denotano la stimata capacità di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di sei mesi, valori inferiori ad uno la relativa incapacità. Il DSCR è utilizzabile solo in presenza di dati prognostici non ritenuti inaffidabili dagli organi di controllo secondo il loro giudizio professionale.

Analizzando anche gli ulteriori indici al fine di valutare il superamento congiunto delle soglie di allerta previste risulta che:

- in termini di sostenibilità degli oneri finanziari in rapporto al fatturato dell'azienda, risulta un indice di - **0,01532031** % minore al valore soglia previsto 2,60%. Tale indice indica la sostenibilità degli oneri finanziari.
- In termini di adeguatezza patrimoniale, ovvero il rapporto tra patrimonio netto e debiti totali, risulta un indice di **2,433397426** % minore al valore soglia previsto 6,70%. L'indice in questo caso indica una inadeguata sostenibilità patrimoniale rispetto ai debiti totali.
- In termini di ritorno liquido dell'attivo nel rapporto da cash flow e attivo, risulta un indice di 0 minore del valore soglia di allerta previsto 84,20 %. Questo vuol dire che la liquidità di ritorno delle voci dell'attivo non può sostenere il pagamento regolare dei debiti.
- In termini di liquidità in rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine, risulta un indice di **2,408640299** % maggiore rispetto al valore soglia di allerta previsto di 1,90 %. Questo indica che l'indice di liquidità a breve termine è sostenibile e compatibile con le passività a breve termine.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il *sindaco unico* ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi;
- ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a

richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

Gli Amministratori dell' Azienda Speciale Acquedotti del Calore Lucano sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione al 31 dicembre 2021, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio dell'Azienda speciale Acquedotti Calore Lucano al 31 dicembre 2021 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione del Direttore Generale è coerente con il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del Revisore Legale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Ho partecipato alle assemblee dei soci e mi sono incontrato con gli amministratori e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'organo amministrativo anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, in particolare sul perdurare degli impatti prodotti dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche nei primi mesi dell'esercizio 2022 e sui fattori di rischio e sulle incertezze significative relative alla continuità aziendale nonché ai piani aziendali predisposti per far fronte a tali rischi ed incertezze, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. A tal proposito, come evidenziato anche nella sezione A della presente relazione, ho preso atto della decisione degli Amministratori di utilizzare la deroga *ex art. 38-quater* del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020, in merito all'utilizzo del presupposto della continuità aziendale per la redazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

La società nell'esercizio 2021 ha riportato perdite non rilevanti ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 23/2020, e non ho predisposto le osservazioni di mia competenza ai sensi dell'art. 2446, primo comma, c.c. o ai sensi dell'art. 2482-bis, secondo comma, c.c., con riferimento alla relazione formulata dagli Amministratori.

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e in ordine alle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da Covid-19, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, anche con riferimento agli impatti dell'emergenza da Covid-19 sui sistemi informatici e telematici, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunce dai soci *ex art. 2408 c.c.*

Nel corso dell'esercizio sono stati rilasciati dal sindaco unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

B2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Nella redazione del bilancio, gli Amministratori non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, c.c., e non hanno esercitato la facoltà di deroga *ex art. 38-quater* del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, così come convertito con la L. n. 77 del 17 luglio 2020.

I risultati della revisione legale del bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio

Il Revisore osserva e richiama l'attenzione degli amministratori e del Direttore Generale in merito alla postergazione dei seguenti debiti scaduti e riferiti ai seguenti ceti creditori:

- 1) debiti V/Collaboratori
- 2) debiti V/ Impiegati
- 3) debiti V/ erario
- 4) debiti V/ Inps

Segnalo che i debiti Verso i creditori specificati godono di tutela privilegiata e non possono essere postergati. Pertanto le sanzioni dovute e conseguenti al ritardo dei pagamenti erariali e previdenziali costituiscono danno erariale. Anche i danni derivanti da vertenze azionati dai lavoratori dipendenti e collaboratori autonomi dovute al mancato pagamento di stipendi o corrispettivi costituiscono anch'essi danno erariale.

Il Revisore osserva e richiama l'attenzione dei soci (Comuni) dell'Azienda Speciale acquedotti Lucano, in merito al pagamento delle fatture emesse dall'azienda nei loro confronti per la fornitura dell'acqua nel corso dell'anno. Si evidenzia che i comuni non adempiono in modo corretto, puntuale e alle scadenze le obbligazioni conseguenti alle forniture, pertanto questo comportamento genera in capo alla società partecipata difficoltà in termini di flussi finanziari non continui e costanti tanto da assicurare alla stessa un regolare adempimento delle proprie obbligazioni se con ricorrendo ad anticipazioni di liquidità bancarie con aggravio di oneri finanziari. A tal proposito il Revisore segnala la responsabilità per danni che i Comuni possono essere chiamati in merito all'abuso di direzione e coordinamento esercitato nella società partecipata.

L'Art. 2497 c.c. dispone quanto segue :

1. *Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.*
2. *Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.*
3. *Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.*
4. *Nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario*.*

Infine, considerando le risultanze dell'attività da me svolta il sindaco unico propone ai soci di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come redatto dagli Amministratori.

Richiama l'attenzione in merito alla criticità evidenziata, ovvero la scarsa capacità di incassi nei tempi di scadenza del credito nei confronti dei Comuni clienti. Sollecita l'Organo di *amministrativo nonché l'assemblea dei soci a voler porre in essere le azioni di recupero del credito attraverso gli istituti giuridici previsti dalla legge.*

Piaggine il 14/02/2022

Il Revisore Unico

Giacomino Di Motta



